

- Rifiuti: combinati transfrontalieri
- Credito d'imposta AdBlue
- INAIL e corsi di guida sicura
- Scadenze delle autorizzazioni CEMT
- L'IVA nei trasporti internazionali
- Il sistema di dosaggio in Austria
- Correzioni al Manuale CQC



CREDITO D'IMPOSTA ADBLUE

MIMS - MITE - MEF - Decreto Interministeriale del 6.09.2022

Con questo decreto sono fissati per il 2022 i criteri e le modalità di erogazione del credito d'imposta AdBlue.

Il riferimento normativo è un decreto legge del 1° marzo n. 17 (convertito con legge 27 aprile 2022 n. 34), che ha previsto per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione - Euro V/D, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V - un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei veicoli, pari al 15 % delle spese sostenute al netto dell'IVA. Le spese vanno provate mediante le relative fatture d'acquisto.

Compensazione. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con la presentazione del modello F24, senza l'applicazione di limiti, e non concorre alla formazione del reddito d'imposta né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Contributo. Le risorse ammontano a euro 29.600.999 e sono concesse entro e non oltre il termine previsto dalla Comunicazione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022. Il contributo è cumulabile con il credito d'imposta autotrasporto del 28% e, per ogni impresa beneficiaria, l'ammontare massimo è di euro 500.000. Con decreto direttoriale, il MIMS andrà a determinare i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese.

Istanza. L'istanza deve essere presentata tramite apposita piattaforma informatica che sarà implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Modalità. Con il decreto direttoriale saranno definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche. Il MIMS comunicherà dunque all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del contributo concesso.



RIFIUTI: COMBINATI TRANSFRONTALIERI

Albo Gestori, circolare n.7 del 28.07.2022

Con questa circolare, l'Albo Gestori Ambientali indica quale categoria di iscrizione sia necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.

Fonte. La normativa di riferimento è la direttiva 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita in Italia con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001, prot. n. 28T e successive modificazioni.

Definizione trasporto combinato. È il trasporto effettuato tra Stati membri UE o SEE nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore di 20 piedi e oltre effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;

b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'ideale stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'ideale stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo

di imbarco o di sbarco.

Il Comitato nazionale ha quindi ritenuto che debba iscriversi nella categoria 6 (trasporti transfrontalieri) dell'Albo:

l'impresa stabilita in uno Stato UE o SEE, nonché l'impresa stabilita in Italia, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi del richiamato articolo 4 del DM 15 febbraio 2001.

Inoltre, qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi se svolti da un'impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.

Pertanto, in quest'ultimo caso, l'impresa dovrà iscriversi all'Albo nelle categorie 1, 4 o 5.

Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività con categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni

della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta (art.8, comma 3 DM 120/2014).

Il Comitato nazionale ha precisato al riguardo che le imprese stabilite in Italia e iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell'Albo possono esercitare anche l'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti:

- alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3;
- purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all'art.

8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio);

- nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.

L'impresa stabilita all'estero, iscritta all'Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, può avvalersi dell'articolo 8, comma 3 per l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6.

INAIL E CORSI DI GUIDA SICURA

OT23 anno 2023 - Guida alla compilazione della domanda e versione aggiornata del modulo

L'Inail ha reso note le istruzioni operative per le attività di prevenzione degli incidenti sul lavoro, vigenti dallo scorso 1° agosto, nonché il nuovo modello OT 23 2023 e la Guida alla compilazione della domanda per le imprese che vogliono presentare istanze di riduzione del tasso medio delle tariffe a seguito di specifici interventi di prevenzione.

Per consultare i principali punti e le informazioni nel dettaglio rinviamo al sito www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-1-8-2022.html.

Istanza. Per accedere alla riduzione va presentata un'apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it.

Prevenzione. Il modello, nel caso della prevenzione per il rischio stradale, indica anche la possibilità di ottenere punti utili al

raggiungimento della soglia per lo sconto sulla tariffa da versare, seguendo corsi di guida sicura. Questa attività di prevenzione vale, in base all'OT23, 60 punti.

Corsi. Quelli ritenuti validi sono quelli frequentati nell'anno 2022 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che utilizzi a vario titolo veicoli aziendali.

Per i veicoli fino alle 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci il corso deve comprendere una parte teorica e una parte pratica di guida su strada o su pista.

Per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, invece, la prova pratica può essere fatta anche utilizzando un simulatore di guida. Il programma dei corsi deve prevedere nozioni su alcune tematiche necessarie: posizione corretta di guida, nozioni di sottosterzo e sovrasterzo, frenata e frenata di emergenza, manovra di emergenza per evitare ostacoli.

SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI CEMT

Decreto dirigenziale n.149, 11.09.2015

Il 31 ottobre 2022, è il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT per l'anno 2023.

Vediamo i criteri per ottenere i titoli autorizzativi in base al Decreto dirigenziale del 2015, fonte normativa tutt'ora vigente anche se superata sul fronte del versamento dei diritti fissi e dei diritti di bollo, che oggi vanno versati al ministero delle Infrastrutture tramite il Portale dell'Automobilista o tramite

Pago PA, e non più con bollettini postali.

Accesso alla graduatoria. Le imprese che finora non hanno effettuato trasporti nell'area non-UE, e anche quelle che non hanno mai chiesto autorizzazioni bilaterali a viaggio, entreranno in graduatoria con il solo punteggio dato dai veicoli in disponibilità – variabile a seconda che i veicoli in uso siano di classe Euro V o Euro VI – in relazione alle CEMT da attribuire.

L'IVA NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

Art. 9 d.P.R. n. 633 del 1972 – Operazioni a catena – Agenzia delle Entrate, interpello n. 392 del 26.07.2022

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla non imponibilità dell'art. 9 IVA nell'ambito delle operazioni a catena.

L'art. 9 del Decreto IVA, modificato nel 2021, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2017 (Causa C288/2016), stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2022, siano esclusi dalla previsione di non imponibilità IVA, i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in

importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni e dello spedizioniere. Tutto muove da un interpello, proposto da uno spedizioniere internazionale incaricato di effettuare la tratta nazionale nell'ambito di un trasporto internazionale e di

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



operazioni doganali. Il committente, nel caso specifico, non è l'esportatore bensì un altro spedizioniere internazionale che ha ricevuto l'incarico dall'esportatore. Il trasporto stradale viene eseguito da un trasportatore, su richiesta dell'istante, e si pone quindi la questione di quale debba essere il trattamento IVA su tali operazioni. L'Agenzia ritiene che il servizio di trasporto effettuato dall'autotrasportatore per conto terzi non rientri nel regime di non

imponibilità IVA, in quanto gli è stato conferito dallo spedizioniere internazionale e, quindi, subappaltato, mentre l'operazione di trasporto fatturata dallo spedizioniere istante allo spedizioniere committente è non imponibile.

Una diversa interpretazione legittimerebbe un'applicazione "a catena" del regime di non imponibilità IVA, entrando così in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia UE.



IL SISTEMA DI DOSAGGIO IN AUSTRIA

Il Land Tirolo ha reso noto l'elenco delle giornate relative al primo semestre 2023 durante le quali sarà applicato il «sistema di dosaggio» sui veicoli pesanti provenienti dalla Germania in transito sull'autostrada A12 Inntal nell'area del valico di frontiera Kufstein/Kiefersfelden - asse del Brennero - e diretti a sud.

Il sistema di dosaggio dei veicoli pesanti ammette fino a un massimo di 300 unità/h e sarà applicato dalle ore 5 del mattino nelle seguenti date:

- lunedì 9 gennaio 2023
- lunedì 6 febbraio 2023
- lunedì 13 febbraio 2023
- lunedì 20 febbraio 2023
- lunedì 27 febbraio 2023
- lunedì 6 marzo 2023
- lunedì 13 marzo 2023
- mercoledì 26 aprile 2023
- giovedì 27 aprile 2023
- martedì 2 maggio 2023
- lunedì 15 maggio 2023
- martedì 16 maggio 2023
- mercoledì 17 maggio 2023
- venerdì 19 maggio 2023
- venerdì 26 maggio 2023
- sabato 27 maggio 2023
- martedì 30 maggio 2023
- mercoledì 31 maggio 2023
- giovedì 1° giugno 2023
- sabato 3 giugno 2023
- lunedì 5 giugno 2023
- martedì 6 giugno 2023
- mercoledì 7 giugno 2023
- venerdì 9 giugno 2023

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
GASOLIO EURO/000L	min	max	min	max	min	max
	1369	1400	1381	1401	1382	1423

LA FEBBRE DEL GASOLIO

rilevazione del 09.09.2022



CORREZIONI AL MANUALE CQC

Errata corrige Circolare MIMS 15 ottobre 2021 con Circolare 24725 del 29.07.2022

La DG Motorizzazione, con una circolare del 29 luglio scorso, ha comunicato un'errata trasposizione della disciplina relativa alle istanze di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con comunicazione di avvio entro il 14 ottobre 2021, come contenute nella circolare MIMS del 15 ottobre 2021.

Le errate istruzioni hanno di fatto determinato che sia stato erroneamente calcolato in 5 anni decorrenti dalla data dell'attestato di fine corso e non piuttosto dalla data di presentazione dell'istanza, il rinnovo di una qualificazione CQC operato sulla base di un corso di formazione periodica disciplinato dal DM 20 settembre 2013 e frequentato e concluso prima della data di scadenza di validità della qualificazione stessa ovvero su istanza di rinnovo formalizzata dopo la predetta data di scadenza.

La circolare da ultimo emanata, dunque, ha corretto la formulazione disponendo che:

A) Nel riquadro finale del paragrafo 3.6.1 della circolare

31895 del 15 ottobre 2021, le istruzioni relative alle «istanze di rinnovo presentate su corsi di formazione periodica con comunicazione di avvio entro il 14 ottobre 2021», siano sostituite dalle seguenti:

«Doverosamente, le situazioni maturate precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni del DM 30 luglio 2021 saranno sottoposte alla disciplina già dettata con il DM 20 settembre 2013 e relative circolari. Di seguito, nell'intento di offrire istruzioni operative concrete, si riportano le possibili casistiche:

1) Rinnovo di CQC per la quale, entro il 18 novembre 2019, sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica entro due anni dalla data di scadenza della CQC posseduta: CQC rinnovata (previa presentazione dell'istanza di rinnovo con allegato l'attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) per 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza;



TAKING YOU FURTHER

YOUR
ONE STOP
SOLUTION
PROVIDER

2) Rinnovo di CQC per la quale sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica dal 19 novembre 2019 o la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021 (fuori ambito di applicazione del DM 30 luglio 2021), si profilano tre diverse ipotesi:

a) se il corso di formazione periodica è stato concluso nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della CQC posseduta, questa è rinnovata per 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo al competente UMC;

b) se il corso di formazione periodica è stato concluso entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della CQC posseduta, questa è rinnovata per 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di formazione periodica. Nelle more è precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose;

c) se alla data di presentazione della domanda di rinnovo, la CQC posseduta è scaduta da oltre due anni, si applica la disciplina dell'esame di ripristino di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2021, poiché il caso in esame rientra ancora nel campo di applicazione del DM 20 settembre 2013».

B) A decorrere dal 3 agosto 2022 le relative procedure informatizzate del CED della DG Motorizzazione saranno conformate alle istruzioni riportate nel paragrafo precedente (sub lett. A)). Qualora, ai sensi della circolare prot. n. 20911 del 27 giugno 2022 "Rinnovo delle qualificazioni CQC - documento provvisorio di guida ai soli fini della circolazione sul territorio nazionale.", a fronte della presentazione di una istanza di rinnovo della CQC sia stato rilasciato il "documento provvisorio di guida" previsto dalla medesima circolare, nelle more del rilascio del duplicato della CQC rinnovato nella validità, si

invitano gli UMC a voler sospendere l'inserimento di richieste di stampa CQC fino alla predetta data del 3 agosto 2022, così da consentire l'emissione di documenti recanti la corretta data di scadenza di validità.

C) Riguardo ai documenti di rinnovo della qualificazione CQC che sono già stati emessi con una data di scadenza di validità pari a 5 anni dalla data dell'attestato di fine corso (invece che di 5 anni dalla data di presentazione della domanda), si informa che entro il mese di settembre 2022 (in data che sarà comunicata con apposito "file avvisi"), il database dell'ANAG sarà bonificato e, dunque, aggiornato con la data di scadenza della validità CQC corretta.

I conducenti in possesso di documenti comprovanti la qualificazione CQC con scadenza di validità errata, alla prima richiesta di duplicato della CQC (per esempio smarrimento, deterioramento, furto, rinnovo della patente presupposta) successiva alla predetta data di avvenuta bonifica del database, otterranno un duplicato con data di scadenza della qualificazione CQC pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo.

Gli stessi conducenti, ove ne avessero uno specifico interesse o utilità, potranno richiedere, sostenendone la spesa, l'emissione di un duplicato:

- in un qualunque momento, presso un UMC: in tal caso l'UMC potrà aggiornare la data di scadenza della CQC, conformandola a 5 anni dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo, secondo le procedure di cui al file avviso n. 7 del 26 luglio 2018.
- a decorrere dalla data che sarà resa nota di avvenuta bonifica del database dell'ANAG, presso un UMC o un'autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica.

CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,5880	0,0400	0,1070	0,0510	0,0210	0,2910	0,1250	1,8730	1,0290	0,2050	3,1070
60.000	0,4330	0,5880	0,0400	0,1070	0,0340	0,0140	0,1940	0,1250	1,5350	0,6860	0,1370	2,3580
80.000	0,3250	0,5880	0,0400	0,1070	0,0260	0,0110	0,1460	0,1250	1,3680	0,5140	0,1030	1,9850
100.000	0,2600	0,5880	0,0400	0,1070	0,0210	0,0080	0,1170	0,1250	1,2660	0,4110	0,0820	1,7590

COSTI DI GESTIONE AGOSTO 2022

Dopo il periodo di luglio, nel quale è proseguita la forte volatilità del prezzo dei carburanti che si è tradotta in un raffreddamento del costo degli stessi registrato sia in termini assoluti che di media ponderata, il successivo periodo estivo ha mostrato una continua instabilità del mercato pur senza raggiungere gli altissimi livelli di prezzo del mese di giugno. Nel contempo si percepisce una forte preoccupazione per le tensioni politiche ed economiche in Italia che lasciano presagire un autunno complesso. Le altre voci di spesa appaiono ancora stabili pur con i timori derivanti dalla nota crescita inflazionistica in atto.

CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,5500	0,0400	0,1070	0,0770	0,0590	0,3690	0,1340	2,1360	1,1830	0,2050	3,5240
60.000	0,5330	0,5500	0,0400	0,1070	0,0510	0,0390	0,2460	0,1340	1,7000	0,7890	0,1370	2,6260
80.000	0,4000	0,5500	0,0400	0,1070	0,0390	0,0290	0,1840	0,1340	1,4830	0,5920	0,1030	2,1780
100.000	0,3200	0,5500	0,0400	0,1070	0,0310	0,0240	0,1480	0,1340	1,3540	0,4730	0,0820	1,9090